

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai finanziamenti FEOGA- sezione garanzia

RELAZIONE

L'unito schema di decreto legislativo viene adottato in forza della delega di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n.422 (legge comunitaria 2000) ed è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla regolamentazione comunitaria nel settore dei finanziamenti Feoga - sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n.4045/89 che attualmente non risulta presidiato da specifiche sanzioni.

Il provvedimento in esame interviene a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento CEE riguardante i controlli delle operazioni che rientrano nel sistema del finanziamento del Fondo europeo, laddove all'art.6, paragrafo 2, prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo, nei casi di mancata messa a disposizione della documentazione giustificativa.

A tale riguardo si evidenzia che tramite la apposita delega si intende intervenire su di una specifica materia regolamentata a livello comunitario, nel cui ambito eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in base ai principi generali, nonché facilmente eludibili in sede giudiziaria, attesa la genericità dei precetti nazionali.

Lo schema di decreto, in particolare, prevede all'articolo 1 la modifica integrativa dell'art.3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, nel senso di comminare una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo elargito, nei confronti dei beneficiari che rifiutano di esibire ai funzionari incaricati del controllo la documentazione relativa alla attività oggetto dell'erogazione degli aiuti; inoltre, sono indicate le procedure per diffidare i beneficiari stessi o i loro legali rappresentanti nonché le sanzioni nei confronti dei terzi interessati ai controlli incrociati previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, sempre previo ricorso alla procedura di diffida.

Per quanto concerne l'articolo 2, vengono delineate le competenze ad irrogare le sanzioni stesse, prevedendo il rimando alle procedure della legge 898/86, negli ambiti di rispettiva competenza delle Amministrazioni dell'agricoltura e delle finanze, tenuto conto che

si tratta di un sistema di controllo svolto a livello nazionale con l'ausilio delle strutture territoriali della guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato .

Viene, inoltre, prevista all'art.3 l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai funzionari ministeriali incaricati dei controlli in esame , con i conseguenti poteri demandati ai sensi di legge, anche al fine di allineare le qualifiche della struttura ministeriale a quelle della guardia di finanza e del corpo forestale, parimenti impegnati nello specifico settore .

Sul testo dovranno essere acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari e il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

L'unito schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).

L'intervento con norme di rango primario si rende necessario in quanto il provvedimento reca disposizioni sanzionatorie in relazione al regolamento comunitario n. 4045/89 nel settore FEOGA- sezione garanzia .

Allo stato attuale la materia è disciplinata dal citato regolamento comunitario 4045/89, che non risulta presidiato da specifiche misure sanzionatorie ma solo da disposizioni generali, relative a violazione degli obblighi a carico di beneficiari di interventi pubblici. Si rende pertanto necessario, a fronte della fonte comunitaria, intervenire anche a livello nazionale per quanto attiene ai profili sanzionatori.

Nello stabilire tali profili, che necessariamente devono valere a livello nazionale, si sono comunque salvaguardate eventuali competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale con il rimando alle procedure previste dalla legge 898/86, che richiamano le competenze regionali e le relative funzioni amministrative.

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative; i riferimenti normativi riguardano per lo più il regolamento comunitario n. 4045/89 e sono effettuati in modo puntuale ed inequivoco.

Ulteriori elementi. Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte che incidano sull'oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento. Le disposizioni sanzionatorie recate dal provvedimento hanno come destinatari gli operatori del settore ; in primo luogo, i destinatari risultano le imprese beneficiarie di misure comunitarie relative al sistema di finanziamento del FEOGA , sezione garanzia, , anche in persona dei loro legali rappresentanti nel caso si tratti di soggetti giuridici, nonché eventuali soggetti terzi interessati ai controlli incrociati previsti dalla normativa comunitaria

Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative. La relazione già illustra diffusamente i motivi per cui si rende necessario il provvedimento, che è volto a consentire un adeguato coordinamento fra norme comunitarie e ordinamento nazionale .

L'area di criticità è rappresentata, in qualche misura, proprio dalla adeguatezza delle sanzioni previste, che comunque appaiono in linea con altre analoghe misure derivate da regolamenti comunitari e dovrebbero consentire l'attuazione di un sistema rispondente al dettato europeo .

Non sembra vi possano essere altre opzioni oltre quella del decreto legislativo, adottato in base alla delega recata dall'art. 4 della legge comunitaria 2000.